

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, I DIPENDENTI COMUNALI, CENTRO ESTIVO PERIODO SETTEMBRE 2021/AGOSTO 2022 (prorogabile di anni n. 1)

CIG 878367778F

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 56 del 9.06.2021, il Comune di Banchette (TO) ha stabilito di affidare in appalto **il servizio di refezione per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, i dipendenti Comunali, il Centro Estivo per il periodo settembre 2021/agosto 2022 (prorogabile di anni n. 1).**

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i. con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Banchette [codice ISTAT 001020]

CIG 878367778F

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Eugenio Viterbo.

La presente procedura è gestita integralmente con la Piattaforma e-procurement del MEPA con procedura RDO e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso tale piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

1.1 SERVIZIO SUPPORTO OPERATORI ECONOMICI

N.B. Trattasi di gara interamente telematica, pertanto per le problematiche tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito telefonico: 895 895 0898, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 9.00-18.00.

Si precisa che tale servizio non è erogato dall'Amministrazione Aggiudicatrice ma da CONSIP S.p.A..

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A) Relazione tecnico-illustrativa;
- B) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
 - B.1) Caratteristiche derrate alimentari;
 - B.2) Menu estivo;
 - B.3) Menu invernale;
 - B.4) Ricette e grammature;
 - B.5) Conversione crudo/cotto;
- C) Bando Tipo Anac/Disciplinare di gara;
- D) Preventivo di spesa + quadro economico
- E) DUVRI;
- F) Avviso manifestazione di interesse;

- G) Domanda di partecipazione;
- H) Schema offerta economica;
- I) Modello manifestazione di interesse.

Lo schema di contratto non è stato redatto, poiché, trattandosi di procedura negoziata attraverso una RDO sul MEPA, lo stesso è generato automaticamente dal sistema e-procurement.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.banchette.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

2.2 CHIARIMENTI

Gli operatori interessati possono richiedere chiarimenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo banchette@cert.ruparpiemonte.it **entro le ore 12:00 del giorno 30 luglio 2021.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro le ore 12:00 del giorno 2 agosto 2021**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo Internet <https://www.comune.banchette.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara> nel box relativo alla gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto al paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra S.A. e O.E. si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC banchette@cert.ruparpiemonte.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla S.A.; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli O.E. raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli O.E. ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura unitaria del servizio richiesto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

<i>n.</i>	<i>Descrizione beni e servizi</i>	<i>CPV</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>Importo</i>
1	Il servizio di refezione-veicolato per scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dipendenti comunali e Centro Estivo – Comune di Banchette Periodo: settembre 2021-agosto 2022 (prorogabile per anni n.1)	CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica (all. IX del Codice)	P	€ 196.626,45 annui (di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara). Importo totale a base di gara

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenze e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata complessiva per lo stesso stabilita dall'art. 2, è di € 393.252,90 (di cui € 7.000,00 per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di gara), oltre IVA come per legge:

<i>Importo annuale (settembre 2021- agosto 2022)</i>	<i>Eventuale rinnovo del servizio (settembre 2022- agosto 2023)</i>	<i>Eventuale proroga tecnica (sei mesi)</i>	<i>TOTALE</i>
€ 196.626,45 (di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	€ 196.626,45 (di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara)	/	€ 393.252,90 (di cui € 7.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

Detto valore è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- **costo unitario del pasto soggetto a ribasso: € 4,25, oltre I.V.A.**
- **costo unitario della merenda soggetto a ribasso: € 0,55, oltre I.V.A.**

PASTI PRESUNTI ANNUI: 44.517 (dai 250 ai 255 pasti al dì x 175gg)

MERENDE PRESUNTE ANNUE: 7.144 (38 merende x 188gg)

I giorni indicati sono quelli stimati al momento dell'appalto, in attesa del calendario scolastico.

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura ex art. 3, c. 1 lettera eeeee) del Codice e, pertanto, il corrispettivo spettante all'appaltatore sarà determinato sulla base del numero delle prestazioni effettivamente svolte e da contabilizzare.

L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice appalti l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato **nell'importo di € 84.342,25 per anno scolastico**, calcolato considerando il costo orario medio del lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo – Comparto pubblici esercizi

“Ristorazione collettiva” di cui alle Tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (marzo 2021) della Provincia di Torino, in relazione alle seguenti figure:

	Codice livello	mansione	MONTE ORE SETTIMANALI
1	6	ASM	15
2	6S	ASM	20
3	6S	ASM	15
4	6S	ASM	15
5	6S	ASM	15
6	5	Autista	10
7	4	Cuoco	15
8	6S	ASM	10
9	6S	ASM	15

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di inizio lezioni scolastiche fino al 31 agosto 2022.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di previa disdetta.

L'appaltatore si impegna a dare inizio al servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto in caso di consegna anticipata sotto riserva di legge ex art. 32, co. 8, e 13, Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.2.1 Rinnovo del contratto.

La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 196.626,45 (di cui € 3.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La S.A. esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

4.2.2 Opzione di proroga tecnica.

Non è prevista proroga tecnica.

4.2.3 Valore massimo stimato dell'appalto.

Ai fini dell'art. 35, co. 4, Codice il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 393.252,90 (di cui € 7.000,00 per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso di gara) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che possono partecipare sono quelli individuati nell'ambito della Consultazione di mercato indetta con Determinazione n. 56 del 9.06.2021, iscritti al MEPA nella categoria "**Servizi di ristorazione scolastica**".

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (in seguito: aggregazione di imprese di rete). **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista** di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria semplice e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli O.E. diversi da quelli individuati tramite la previa indagine di mercato di cui alla Determinazione n. 67/2020.

Sono **esclusi** dalla gara gli O.E. per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli O.E. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37, D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli O.E. ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli O.E. utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nell'ambito del Sistema di e-Procurement e precisamente al Bando **"Ristorazione scolastica"**.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 197.000,00** IVA esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice, si evidenzia che la S.A. ha ritenuto opportuno introdurre un limitato di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare O.E. dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso la previsione di limiti di fatturato nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate. Ciò detto, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati di know-how necessario.

Inoltre, tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, da parte dell'esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionali all'assolvimento del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli O.E. costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla S.A..

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) In considerazione della particolare natura del servizio, devono essere assicurate particolari garanzie di affidabilità ed esperienza specifica da parte degli operatori coinvolti, pertanto saranno ammessi alla gara per l'affidamento dei servizi in oggetto i concorrenti che abbiano svolto, **nel triennio Scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021** servizi di ristorazione scolastica (ovvero per scuole pubbliche, private e/o paritarie, comprendenti asilo nido, infanzia, primaria e secondaria) con esclusione quindi delle Istituzioni Universitarie, Artistiche e Istituti assimilati per un importo complessivo non inferiore a € 197.000,00, al netto d'Iva.

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno dimostrare quanto sopra indicando i seguenti elementi: **ciascun ente pubblico o privato presso il quale è stato svolto il servizio, tipologia del servizio svolto, data di inizio e termine, relativo importo al netto dell'Iva.**

ATTENZIONE: la data di inizio e termine deve essere ricompresa tassativamente entro l'arco temporale succitato triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Conseguentemente dovranno essere calcolati ed indicati solo ed esclusivamente i servizi espletati nel periodo indicato.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

c) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara o analogo.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) Possesso di una struttura attrezzata ed idonea, in grado di fornire il servizio anche in caso di impossibilità di utilizzo del Centro Cottura per causa di forza maggiore, producendo i pasti necessari quotidianamente con le stesse caratteristiche del capitolato, avente almeno le stesse caratteristiche del Centro Cottura comunale.

La comprova del requisito è fornita con certificato di proprietà o disponibilità della struttura.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui al punto **7.1 lett. b)** si specifica quanto segue:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria. In particolare l'impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito relativo al fatturato e ogni impresa mandante almeno il 10%.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto **7.3 lett. d)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo al possesso della valutazione di conformità delle proprie misure di conformità ambientale di cui al punto **7.3 lett. e)** deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZISTABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'O.E., singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Nell'ambito della presente procedura sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7, Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la S.A. impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, in tema di *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.933,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della S.A.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale presso l'Istituto Bancario UNICREDIT – sede di Pavone Canavese – IBAN IT8710200830710000000798859;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli O.E., prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli O.E. del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2, D.Lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per garantire l'effettiva conoscenza, da parte dei concorrenti, dei luoghi, delle strutture, del dimensionamento, condizioni e circostanze in grado di influire sull'esecuzione del servizio, sulle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione dell'appalto è indispensabile, al fine della formulazione di un'offerta organizzativa coerente con le esigenze e gli obiettivi espressi nel CSA, i concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare – **a pena di esclusione non sanabile** – un sopralluogo presso i luoghi dove si svolgeranno i servizi, al fine di constatare la consistenza del servizio e di predisporre le modalità per l'esecuzione ottimale dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da un legale rappresentante della ditta, dal direttore tecnico o da un dipendente della ditta munito di delega scritta da parte del rappresentante legale in cui si attesti la sua qualità di dipendente, e di documento di identità valido.

In relazione all'esigenza di consentire la massima partecipazione è consentito che il sopralluogo possa essere effettuato anche da un soggetto non legato da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma anche da collaboratori e consulenti esterni purché il rappresentante legale indichi nella delega il tipo di rapporto sussistente tra le parti e la capacità del delegato di pienamente valutare e riferire ogni circostanza inerente l'appalto.

Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può esperire tale adempimento per un solo concorrente. In caso di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE (sia già costituito che da costituire), la ricognizione degli elaborati di gara e dei luoghi, a pena di esclusione, deve essere effettuata dell'Impresa mandataria.

Sono, pertanto, escluse deleghe alla mandante.

Congiuntamente alla visita, le ditte sono tenute a ritirare la modulistica attestante l'avvenuta visita – da allegare in originale ai documenti di gara - presso l'Ufficio Istruzione del Comune di Banchette.

I sopralluoghi dovranno essere effettuati tassativamente previa prenotazione presso il Comune di Banchette (TO) – tel.: 0125.610645 (ufficio Scuola) in orario d'ufficio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Come previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ANAC, con propria deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, ha stabilito, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione da versare all'Autorità nazionale anticorruzione stessa, che nel caso di specie corrisponde ai seguenti importi:

- € 225,00, per questa Stazione appaltante;
- € 35,00, per l'operatore economico.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute sia nella documentazione di gara sia nelle schede tecniche.

Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purché effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà quello in italiano, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della gara garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima rata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le offerte che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate irregolari.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e

all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la S.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni – purché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**. In caso di inutile decorso del termine, la S.A. procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della S.A. invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI CARICAMENTO

La busta A contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE e, nonché l'ulteriore documentazione richiesta a corredo.

A pena di esclusione, tutta la documentazione presentata deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da suo preposto. Tale documentazione deve poi essere presentata tramite il sistema MEPA.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, a pena di esclusione, entro le **ore 12:00 del giorno 9 agosto 2021**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE – PERIODO: SETTEMBRE 2021 - AGOSTO 2022 (prorogabile di anni n. 1).**

La domanda di partecipazione è redatta in base al modello di cui all'**allegato G** e contiene **a pena di esclusione** tutte le informazioni e dichiarazioni integrative previste nel suddetto modello; in particolare va indicata la forma singola o associata con cui l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è sottoscritta digitalmente: (compilare i modelli/documentazione e sottoscriverli digitalmente, oppure, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, commi 1,2,47 del DPR n.445/2000 e 65, comma 1, lett.c) D.lgs. n. 82/2005, sottoscriverli in forma analogica, trasformarli in pdf e corredarli da copiascannerizzata della carta d'identità):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: a) copia conforme all'originale della procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma di e-procurement secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e

delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria; In caso di O.E. ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1.a) del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.7.2.b) del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.7.3.c) del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3.d) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli O.E. che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, co. 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

a) Scheda 1 - Domanda di partecipazione modulo inerente dichiarazioni riguardanti l'appalto, da compilarsi e sottoscrivere secondo modalità specificate in calce alla scheda stessa.

Attenzione. La domanda deve essere necessariamente allegata per tutte le dichiarazioni in essa

contenute e che non sono previste DGUE

b) In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti,

a) per ciascuno degli O.E. partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V) e Domanda;

b) Scheda 2 (modulo allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità indicate in calce alla scheda stessa;

c) dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario (vedi scheda 2).

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

a) per ciascuno degli O.E. partecipanti: DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V);

b) scheda 3 (modulo allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa;

c) unico atto con cui gli O.E. costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Come disposto dell'art. 48, comma 13, del Codice, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

NOTA BENE: La documentazione sopra menzionata va prodotta ed inserita nella busta A contenente la documentazione amministrativa solo qualora gli O.E. partecipanti alla procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario di concorrenti oppure abbiano già formato un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario.

c) **In caso di avvalimento:** oltre alla documentazione amministrativa propria del concorrente ausiliato menzionata ai punti precedenti ed oltre alla compilazione della sezione C della Parte II del DUGE sempre da parte dell'operatore economico ausiliato:

a) DGUE compilato da parte dell'operatore economico ausiliario con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della parte II, della Parte III e della Parte VI;

b) scheda 4 relativa all'operatore economico ausiliario,

c) scheda 4 bis relativa all'operatore economico ausiliario;

d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

NOTA BENE: Il concorrente deve produrre la documentazione di cui alle lettere a) b) c) d) e) menzionate dal punto precedente ed inserirla all'interno della Busta A contenente la documentazione amministrativa solo qualora intenda usufruire dell'istituto dell'avvalimento.

d) **Scheda 3. Dichiarazione sostitutiva del Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.** Modulo da compilarsi e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa. Per gli O.E. non residenti in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana che dovrà attestare l'iscrizione in analoghi registri dello Stato di appartenenza, così come previsto dall'allegato XVI del Codice.

Nell'eventualità il concorrente appartenga a Stati membri non inseriti nell'allegato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel proprio paese d'origine.

e) **Scheda 4.** Dichiarazione sostitutiva dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2

NOTA BENE: Si precisa che le schede sopra menzionate sono di mero ausilio per gli O.E. offerenti. Le stesse possono pertanto essere sostituite da dichiarazioni sostitutive redatte in forma diversa purché in conformità ai disposti di cui al DPR 445/2000 ed aventi il medesimo contenuto ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. Ai fini della propria qualificazione l'offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni.

per i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80.

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata **autenticata**, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

► **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete;

h) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n.82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. **Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da institori o procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura a pena di esclusione.** La documentazione relativa a cauzione provvisoria e ricevuta originale di versamento all'ANAC deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, tutte le dichiarazioni **si consiglia siano redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.**

Tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice dovranno rendere le dichiarazioni sull'insussistenza delle situazioni previste dal comma 1 e 2, (Vedi scheda 4) con allegata una copia fotostatica di un proprio documento d'identità, al fine della dimostrazione dell'inesistenza delle cause d'esclusione dai pubblici appalti da essi previsti. Si precisa che, per quanto riguarda i soggetti succitati, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alle stazioni appaltanti di effettuare le verifiche necessarie.

Ai sensi dell'art. 80 del Codice: Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la S.A. ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 80, comma 1, Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la Pag. 25 a 43 società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno precedente la pubblicazione del presente bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10 e n. 21 del 2012).

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies, D.L. 8.06.1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7.08.1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24, D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o un amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di RTI o consorzi ordinari, G.E.I.E. : l'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni devono essere prodotte e firmate da tutte le imprese partecipanti al RTI o al consorzio o G.E.I.E.

In caso di consorzio di cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzio stabile di O.E., l'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere riferiti al consorzio e alle consorziate designate all'esecuzione dell'appalto.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8, Codice; per gli O.E. che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, co. 7, Codice;
3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7, Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. attestazione di sopralluogo rilasciata dal Comune di Banchette.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di seguito indicate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 8, Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

15.3.3.1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

15.3.3.2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

15.3.3.3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli O.E. aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. n. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma telematica:

- relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Il progetto/offerta tecnica dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni contenute nel presente disciplinare e nei dati tecnici e amministrativi previsti nel CSA e negli altri eventuali allegati, indicativamente in max 10 pagine (facciate) formato A4, dimensioni Times New Roman 12 o analoghi contenenti tutte le indicazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio e non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto dell'appalto, pena l'esclusione.

Il progetto/offerta tecnica dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai

criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 18.

Attenzione: la valutazione dell'offerta tecnica avverrà non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva, della completezza ed esaustività del progetto unitamente alla sinteticità del medesimo. Sarà valutata come pregio della relazione tecnica la succitata caratteristica di sintesi, che evidenzia con immediatezza (se del caso rinviando ad allegati) i suoi punti caratterizzanti, mentre sarà valutata negativamente il progetto/relazione che sia prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti. I concorrenti dovranno effettuare attenta analisi delle indicazioni contenute negli atti di gara e presentare relativa proposta progettuale sviluppando in particolare gli aspetti indicati nei punti seguenti.

La Commissione giudicatrice valuterà la proposta progettuale tenendo conto altresì della completezza, chiarezza e coerenza e funzionalità di quanto offerto in rapporto alle tipologie e alle caratteristiche del servizio tenendo conto delle indicazioni del CSA.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel C.S.A. e nel presente disciplinare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'“OFFERTA ECONOMICA” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta esclusivamente compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato . P7M) il file pdf generato dalla piattaforma.

Comunque deve contenere i seguenti elementi:

1) essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente) che dovrà indicare distintamente in cifre e in lettere (**a pena di esclusione immediata**) il prezzo a pasto offerto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

• Il concorrente nell'offerta economica dovrà specificare **A PENA DI ESCLUSIONE IMMEDIATA:**

- **gli ONERI DI SICUREZZA DA RISCHIO SPECIFICO OD AZIENDALE** (ex art. 95, del Codice). Tali oneri sono compresi nell'importo offerto;

- **I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA**

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà **l'esclusione del concorrente senza applicazione del c.d. soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice in quanto tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta stessa (si vedano per gli oneri aziendali sentenze Consiglio di Stato adunanza plenaria 3/2015 e Consiglio di Stato (adunanza plenaria n 9/2015).

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, plurime, in aumento o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altro appalto;

2. Dichiarazione di offerta economica singolo pasto /merenda con assoluzione imposta di bollo presentata sulla base del modello “Allegato” contenente la marca da bollo debitamente annullata.

Per la predisposizione della dichiarazione di assoluzione imposta di bollo l'impresa dovrà:

_ scaricare e stampare il modello “Allegato” allegato al presente bando;

_ compilarlo in ogni sua parte;

_ apporre sul modello “Allegato H” la marca da bollo da € 16,00;

- _ scansionare il modello “Allegato H”;
- _ sottoscrivere il modello “Allegato H”, con firma digitale valida del Titolare o del Legale Rappresentante dell’Impresa o, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, di tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese partecipanti;
- _ caricare tutta la documentazione firmata digitalmente nella busta economica.

L’originale cartaceo del modello “Allegato H”, contenente la marca da bollo debitamente annullata come innanzi specificato, ai fini fiscali e per eventuali controlli a campione da parte della S.A., dovrà essere conservato presso la sede legale dell’operatore economico.

La busta economica non dovrà contenere altri documenti oltre all’offerta così come descritta

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

1	Struttura organizzativa del servizio: Personale, piani, mezzi e <i>customer satisfaction</i>	24	1.1	il <i>curriculum</i> del Direttore del Servizio, inclusa esperienza nel settore di ristorazione	4		
				una tabella sintetica con numero, qualifica, funzione/i e monte ore settimanale di tutti gli addetti e le modalità di sostituzione del personale a garanzia di continuità del servizio	4		

				piano di formazione e addestramento e piano di autocontrollo sulle prestazioni del personale rispetto al modo di porsi nei confronti dell'utenza e nella preparazione degli alimenti documentato da schede di valutazione espresse dall'utenza	6		
				piano trasporti, con numero mezzi impiegati e indicazione se gli stessi sono provvisti di bassa emissione energetica e basso consumo energetico, quali veicoli a trazione elettrica o ibrida, a idrogeno, o alimentati con biocarburanti, combustibili sintetici o paraffini, gas naturale, compreso il biometano in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) o con gas di petrolio liquefatto (GPL)	5		
				Organizzazione e gestione della comunicazione <i>customer satisfaction</i>: indicazione delle iniziative di comunicazione efficaci, per alunni e famiglie, per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità del servizio e per incentivare corrette abitudini alimentari, prevedendo un sistema di <i>customer satisfaction</i>	5		
	Struttura organizzativa del servizio: Distanza centro cottura: indicare il tempo di percorrenza di distribuzione dei pasti per effettuare il tragitto tra il centro cottura e i punti di distribuzione	6	1.2	sino a 15 minuti tra 16 e 30 minuti tra 31 e 45 minuti oltre 46 minuti	6 4 2 0		

2	Qualità del servizio: articolazione dei menu Valutazione modalità di approvvigionamento, selezione e accreditamento fornitori e differenziazioni per casi specifici	10	2.1	Saranno considerate migliori le proposte: CHE PRIVILEGINO • l'utilizzo di prodotti a km zero; • la predisposizione di menù speciali in occasione delle festività nazionali; CHE PREVEDANO • la disponibilità di pietanze adatte a soggetti affetti da allergie e/o intolleranze alimentari più comuni (quali, ad esempio, la celiachia); • la disponibilità di pietanze che tengano conto delle prescrizioni alimentari dovute a credi religiosi e a scelte etiche	10		
	Qualità del servizio: proposta nuovi menu	4	2.2	Saranno considerate migliori le proposte: CHE TENGANO CONTO • delle proprietà nutrizionali degli alimenti e dei L.A.R.N. per la fascia di età prevalente alla quale il servizio è rivolto; • della stagionalità e varietà dei prodotti; • della varietà delle pietanze, con particolare riferimento alla composizione e combinazione giornaliera dei primi, dei secondi e dei contorni, con specifiche indicazioni della periodicità dei moduli proposti; • del contenuto calorico di ogni pasto; • della dieta mediterranea;	4		
	Qualità del servizio: piano alimentare – Utilizzo prodotti come da obblighi CAM (Criteri ambientali minimi) NB. Si rammenta che il concorrente che voglia ottenere il punteggio	10	2.3	Prodotti biologici, IGP e prodotti DOP che si intendono impiegare nell'esecuzione del servizio, oltre a quelli già indicati all'articolo rubricato "Menu", di cui all'allegato B ("Capitolato speciale"), e nel rispetto delle tabelle merceologiche	5		

	relativo al presente criterio di valutazione dovrà produrre, in allegato alla relazione tecnica, l'elenco dei produttori delle derrate alimentari utilizzate, le relative schede tecniche e le eventuali certificazioni BIOLOGICO/DOP/IGP previste dalla normativa vigente. L'assenza delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0 (zero). L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio		2.4	Fornitura di prodotti agroalimentari locali (Filiera piemontese)	5		
	Qualità del servizio: iniziative per la riduzione degli scarti e del recupero dei generi alimentari non consumati	4	2.5	Progetto di fattibilità per la gestione quotidiana dei generi alimentari non consumati, da destinare a iniziative di solidarietà sociale, e dei residui derivanti dalla preparazione dei cibi o della raccolta degli avanzi degli utenti da destinare a canili e gattili	4		
3	Potenziamento infrastrutturale e arredi	12	3.1	Proposta di interventi strutturali nei locali di ricevimento pasti delle scuole e/o nelle zone antistanti l'accesso ai locali di ricevimento pasti delle scuole	2		
			3.2	Reintegro, potenziamento, miglioramento attrezzature nei locali di ricevimento e consumo pasti nelle scuole	2		
			3.3	Dotazione di stoviglie nei locali di ricevimento e consumo pasti	4		
			3.4	Miglioramento-integrazione arredi già esistenti nei locali di ricevimento e consumo pasti	4		
TOTALE		70			70		

Per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica non è consentito l'avvalimento.

[soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, NON è prevista **una soglia minima di sbarramento.**

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo della media dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ciascun componente la Commissione.

La corrispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coeff.	Rispondenza
0,0	Assente completamente Negativo
0,1	Quasi del tutto assente / quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Scarso
0,4	Appena sufficiente
0,5	Mediocre
0,6	Più che accettabile
0,7	Discreta
0,8	Buona
0,9	Molto buona
1,00	Eccellente

Calcolata la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari a ciascun concorrente per ciascun sub elemento/criterio di valutazione si procederà a moltiplicare tale media per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio. La somma dei punteggi di tutti i sub-criteri di valutazione determina, per il criterio offerta tecnica/progettuale, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per la determinazione del coefficiente di valutazione dell'offerta economica, la Commissione procederà attraverso l'utilizzo di calcolo ad interpolazione lineare con coefficiente pari a 1, secondo la seguente formula:

$$V_i = (R_a/R_{max}) * 30$$

dove:

V_i = coefficiente dell'offerta i

R_a = ribasso offerto dal concorrente

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

30 = punteggio massimo attribuibile alla componente quantitativa

Si precisa che tutto quanto proposto dai concorrenti nell'offerta tecnica è da ritenersi compreso nel prezzo dichiarato nell'offerta economica.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ n = sommatoria

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica (ammissione dei concorrenti a cura del seggio monocratico di gara e apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica a cura dell'apposita commissione tecnica) avrà luogo il **giorno 23 agosto 2021 a partire dalle ore 9:00** presso il Comune di Banchette in Via Roma n. 59 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo sistema di e-procurement.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema di e-procurement almeno 2 giorni della data fissata

Nel corso della prima seduta pubblica il Rup, provvederà:

a) a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) a richiedere al/i concorrente/i che non abbia/no presentato il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art.2, co.3.2, *Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012* la produzione del medesimo; detto/i concorrente/i è/sono ammesso/i alle successive fasi di gara

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che varrà come provvedimento di ammissione o esclusione dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, Codice.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la S.A. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, co. 13, Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

N.B: la S.A. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Deliberazione n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12, Codice, salvo attivazione dell'albo Anac, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla S.A..

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La S.A. pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1, Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE EDECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, **al termine delle operazioni di ammissione dei concorrenti da parte del RUP e senza soluzione di continuità**, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, **la cui data verrà comunicata ai concorrenti almeno due giorni prima**, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La S.A. procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9, Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co. 3, Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) e c), Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al termine, verrà stilata la graduatoria finale e sarà elaborata una proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, dando atto che:

- la proposta di aggiudicazione sarà trasmessa dal RUP per gli adempimenti di competenza;
- l'aggiudicazione è subordinata alle verifiche previste dalla vigente normativa.

La S.A. può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara.

La S.A. si riserva, altresì, il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti generali di ammissione e speciali e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, co. 3, Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della S.A. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3, lett. c), e 97, co. 5 e 6, Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12, Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5, Codice, sull'offerente cui la S.A. ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell'art. 85, co. 5, Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86, Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83, Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, la S.A. prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d), Codice.

La S.A., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5, e 33, co. 1, Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis, e 89 e dall'art. 92, co. 3, D.Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 e 9, Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'O.E. ha la propria sede, la S.A. consulta la Banca dati nazionale della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, co. 52, L. n. 190/2012 e dell'art. 92, D.Lgs. n. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la S.A. procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4, D.Lgs. n. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103, Codice, nonché le polizze assicurative RCT/RCO richieste ai sensi dell'art. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica tramite il sistema e-Procurement del MEPA".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la S.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c-bis), Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'O.E. subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto si demanda al competente foro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. ESCLUSIONI

Oltre agli altri casi espressamente previsti dal presente disciplinare le offerte saranno escluse dalla gara, qualora:

a) l'offerta non sia pervenuta entro il termine perentorio previsto dal presente disciplinare. La S.A. non assume alcuna responsabilità qualora la documentazione richiesta e l'offerta non giungano entro i

termini stabiliti nel disciplinare di gara;

- b) l'offerta non sia presentata tramite la piattaforma telematica come previsto dall'articolo 1;
- c) la documentazione amministrativa non sia sottoscritta dal legale rappresentante e da tutti i soggetti indicati nel disciplinare in modalità digitale. In alternativa la scheda potrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, co. 1, 2 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e 65, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 82/2005, essere sottoscritta in forma analogica, trasformata in pdf e corredata da copia scannerizzata della carta d'identità;
- d) l'offerta tecnica e/o economica non sia/no sottoscritta/e dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati nel disciplinare in modalità digitale ovvero nelle modalità indicate nel punto precedente;
- e) elementi concernenti il prezzo siano inseriti in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica;
- f) vengano presentate offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- g) nei casi previsti dall'articolo 83, comma 9, ultimo periodo del Codice e quando, in ogni caso, non siano state rispettate le norme in materia di divieto di partecipazione alla gara previste dalla presente lettera d'invito e dal Codice;
- h) nel caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- i) nel caso di mancata documentazione/dimostrazione dei requisiti di partecipazione, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 83, co. 9, Codice.

Si procederà all'esclusione immediata in tutti i casi in cui non sarà possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, Codice.

27. ALTRE INFORMAZIONI

Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie specifiche esigenze.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della S.A. con i limiti e le condizioni di cui all'art. 83, co. 9, Codice.

Salvo i casi di non ammissione ed esclusione immediata non sanabile col soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, la mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, della documentazione e dichiarazioni sostitutive rese, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione.

In tal caso, la S.A. assegna al concorrente un termine **perentorio di 3 giorni naturali dalla trasmissione via PEC della relativa comunicazione**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e gli elementi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'esclusione del concorrente dalla gara sarà disposta dalla S.A. esclusivamente a seguito dell'inutile decorso del termine assegnato ai fini della regolarizzazione (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari), ovvero nel caso di tardivo o inesatto adempimento, fatto salvo in ogni caso il pagamento della sanzione.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la S.A. non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Mentre per la documentazione amministrativa è fatta salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'articolo 83, co. 9, Codice, non è possibile supplire a carenze per compilazione e presentazione delle offerte tecniche e/o economiche che comporteranno in ogni caso l'esclusione immediata dalla gara.

Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:

- la mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace;
- la mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della relativa comunicazione.

L'ente appaltante, in tale ipotesi come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico

e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla eventuale determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala;

La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione dell'appalto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la S.A. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.

Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

I ricorsi avverso la presente gara devono essere notificati all'ente appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione. Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 Torino 10129 Italia.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli Enti appaltanti in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del citato Codice, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la migliore offerta;

Ai sensi dell'art. 105, co. 6, per quanto riguarda l'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 si fa riferimento alle Linee Guida ANAC n. 6 recante: *"Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice."*

La S.A. effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi dell'art. 81 del Codice e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Qualora, determinati campi in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo, non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno la facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo corrispondente: "vedi allegato n.....".

Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli O.E. altrimenti coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3, Legge n. 136/2010, dall'art. 17, Legge n. 55/1990 e assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità. Si ricorda che per "filiera delle imprese", ai sensi dell'art. 6, co. 3, D.L. n. 87/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7.07.2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016, i dati personali raccolti con la con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Banchette, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs..

Sommario

1. PREMESSE	1
1.1 SERVIZIO SUPPORTO OPERATORI ECONOMICI.....	1
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	1
2.1 DOCUMENTI DI GARA	1
2.2 CHIARIMENTI	2
2.3 COMUNICAZIONI	2
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	4
4.1 DURATA	4
4.2 OPZIONI E RINNOVI	4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	4
6. REQUISITI GENERALI	6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	6
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	6
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	7
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESSE DI RETE, GEIE	8
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	8
8. AVVALIMENTO.....	9
9. SUBAPPALTO	10
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11. SOPRALLUOGO	12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	12
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	12
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	13
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI CARICAMENTO	14
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	14
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	15
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	16
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	21
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	22
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	23
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	27

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	28
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	29
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	32
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
26. ESCLUSIONI	32
27. ALTRE INFORMAZIONI	32
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34